

Sentenza n. 10600 del 22 maggio 2015 (ud 25 febbraio 2015) -
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CAPPABIANCA Aurelio - Est. FERRO Massimo -
Pm. GIACALONE Giovanni

-
-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio	-	Presidente	-
Dott. GRECO Antonio	-	Consigliere	-
Dott. FERRO Massimo	-	rel. Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giulia	-	Consigliere	-
Dott. CRUCITTI Roberta	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t, rappr. e dif.
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elett. dom. nei relativi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -

contro

Progetto s.n.c. di Tombini Alessandra e Francesca & C. in persona del
l.r.p.t.;

- intimato -

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Marche
26.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 25 febbraio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per l'Agenzia delle
Entrate;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità, in
subordine il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

IL PROCESSO. Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale Marche 26.1.2009 che, rigettando il
proprio appello avverso la sentenza C.T.P. Pesaro n. 856/01/2005 resa in
tema di diniego di rimborso dell'IRAP pagata dalla società Progetto
s.n.c. di Tombini Alessandra e Francesca & C.; e, condivise con la
commissione di primo grado il giudizio di assenza di svolgimento di
attività autonomamente organizzata in capo alla contribuente,
attinente a servizi professionali e tecnici nel settore edile.

In particolare la C.T.R., richiamando la portata delimitativa del
perimetro soggettivo di imponibilità ai fini IRAP conseguente alla
sentenza di Corte cost. n.156 del 2001, ritenne che l'assenza di
organizzazione era elemento da non intendersi in senso assoluto, bensì
relativo, da escludere ove fosse riscontrato - come nel caso - un corredo
minimale di strumenti senza il quale l'attività professionale o
autonoma non sarebbe concepibile, privo com'era di lavoratori dipendenti
o collaboratori, con beni minimi.

Il ricorso è articolato su un motivo.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il
motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, la violazione di legge ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997,
artt. 2 e 3, avendo erroneamente trascurato la C.T.R. che l'attività
esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto
d'imposta, essendo dunque soggetti passivi anche le s.n.c..

Il motivo è fondato. Appare invero essere stato violato il principio -
focalizzato nella giurisprudenza di legittimità avendo riguardo alla
natura di requisito di secondo grado dell'autonomia

organizzazione rispetto alla soggettività societaria del contribuente - per cui "l'attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d'imposta ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) della cui legittimità non sembra possibile dubitare alla luce di Corte cost 2001/156 che, com'è noto, ha ritenuto l'elemento organizzativo connotato alla nozione stessa d'impresa." (Cass. 25741/2009, 25315/2014). Così come è stato deciso che l'esercizio in forma associata perfino di una professione liberale rientra nell'ipotesi regolata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del cit. art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs., presupposto dell'imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione (Cass. 16784/2010; 25313/2014). Il carattere normativo del requisito impositivo rende pertanto del tutto irrilevante la disamina istruttoria circa l'autonomia o meno di una organizzazione separata rispetto all'apporto personale dei soci, trattandosi di profilo attinente ad un'indagine di merito incompatibile con la forma lato sensu associata prescelta dal contribuente che eserciti attività in assetto comunque non individuale, prevedendo la disposizione che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi organi e le amministrazioni dello stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Il conseguente accoglimento del ricorso si accompagna alla cassazione della sentenza impugnata, con decisione altresì nel merito, non apparendo necessaria alcuna integrazione istruttoria e pertanto dovendo essere rigettata la domanda originaria del contribuente, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, quanto al procedimento di legittimità e compensazione quanto ai gradi di merito, essendo stato superato solo progressivamente ogni dubbio sulla portata restrittiva della disposizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del contribuente, con condanna del medesimo alle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 1.000, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonchè compensazione integrale per le fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015